



Comune di Agerola

Città Metropolitana di Napoli

Via Generale Narsete, n.7 - 80051 Agerola

Settore Finanziario

Disciplina Affitti Brevi

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50 Testo del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (in Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 95 del 24 aprile 2017), coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96.

Art. 4 Regime fiscale delle locazioni brevi

1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ((ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare)).

Con il **provvedimento del Direttore del 12/07/2017 e la risoluzione n. 88/E - del 05/07/2017 dell'Agencia delle Entrate** vengono definite le modalità per l'attuazione delle disposizioni dell'art. 4 del D.L. n. 50/2017, che disciplina le locazioni brevi/locazioni turistiche proposte con contratti in forma scritta (*art. 1 comma 4 legge n. 431/1998 - inferiori a 30 giorni – art- 1 comma 1 lettera c) – legge n. 431/1998*).

ADEMPIMENTI PREVISTI IN BASE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 31/10/2012 integrato e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 6 del 28/02/2018

Art. 3

Presupposto dell' imposta

1. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento presso le strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Agerola fino a un massimo di sette pernottamenti consecutivi.
2. Sono equiparate alle strutture ricettive extralberghiero le "locazioni brevi" di cui all'art.4, comma 5- ter del D.L. n. 50/2017.
3. Per le "locazioni brevi" di cui al comma precedente l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno decorre dal 1 aprile 2018.

Art.5
Soggetto attivo e responsabile degli obblighi tributari

1. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Agerola.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Art.10
Obblighi del Gestore

1. Il gestore della struttura è tenuto all'incasso dell'Imposta di Soggiorno da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, e a rendicontare al Comune di Agerola.
2. Il gestore della struttura ricettiva o il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, delle locazioni brevi, è responsabile del pagamento dell'Imposta di Soggiorno di cui all'articolo 4 del d.lgs n. 14 marzo 2011, n. 23, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.
3. Il gestore della struttura ricettiva ubicata nel territorio comunale è tenuto a:
 1. Richiedere, contestualmente con l'inizio dell'attività, le credenziali per la registrazione della propria struttura sul software di gestione dell'Imposta di Soggiorno messo a disposizione dal Comune;
 2. dare informazione ai propri ospiti sulle modalità di applicazione dell'Imposta di Soggiorno, l'entità e le esenzioni previste, istituendo, a tal fine, appositi spazi presso la propria struttura e/o sui propri siti informatici mediante avvisi multilingue;
 3. richiedere il pagamento dell'Imposta di Soggiorno al soggiornante ed a rilasciare apposita ricevuta;
 4. utilizzare il software di gestione per la registrazione degli ospiti al momento del check in, riportando:
 - i dati di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura;
 - il relativo periodo di permanenza indicando data di arrivo e data di partenza
 - l'imposta dovuta, calcolata dal software;
 5. acquisire la documentazione comprovante il diritto all'esenzione di cui all'articolo 8;
 6. far compilare all'ospite, che si rifiuti di versare l'imposta, l'apposito modulo presente sul sito del Comune di Agerola e di conseguenza segnalare il motivo del rifiuto all'Ente;
 7. effettuare trimestralmente il versamento dell'Imposta di Soggiorno, di cui all'articolo 9, e registrare sul software di gestione gli estremi del versamento e la data del pagamento utili per la compilazione del modello 21 (indicare denominazione o ragione sociale della struttura ricettiva che effettua il riversamento, codici identificativi del versamento C.R.O periodo e anno di riferimento);
 8. comunicare all'Ufficio Tributi eventuali modifiche da apportare ai dati dichiarati quali variazioni o cessazioni;
 9. La registrazione degli ospiti di cui al comma 4 equivale a dichiarazione.
4. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto a conservare per almeno cinque anni la seguente documentazione:
 - prospetto e registro delle presenze nel quale sono annotate le generalità dell'ospite ed il periodo di soggiorno;
 - copia delle quietanze, debitamente numerate e datate, rilasciate agli ospiti a fronte del pagamento dell'Imposta di Soggiorno;
 - copia dei riversamenti effettuati al Comune di Agerola;
 - ogni altra documentazione inerente l'Imposta di Soggiorno.